

## Convegno IPSOA - Scuola del difensore tributario

### La società cancellata dal Registro delle imprese può fallire

Con sentenza n. 13659 del 30 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che una società, seppur cancellata dal Registro delle imprese, può ancora fallire, purché entro un anno dalla cancellazione e quando l'insolvenza si è verificata prima della cancellazione stessa o nell'anno successivo. In tal caso, la legittimazione processuale del soggetto estinto spetta inequivocabilmente al liquidatore sociale. Il tema verrà trattato nel corso della Reunion dei partecipanti alle passate edizioni della Scuola del difensore tributario, che si svolgerà a Sestri Levante il 27 e 28 giugno 2013, organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA.

di **Stefano Loconte** - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA)

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 13659 della sez. I civile, ha fornito interessanti spunti di riflessione relativamente alla legittimazione al contraddittorio nel procedimento di dichiarazione del fallimento e nelle eventuali fasi successive di impugnazione.

Si parte dal presupposto che ancora l'estinzione di una società al momento della cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, cioè dalla data dell'effettiva annotazione, nel detto Registro, della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della società, ex art. 1, lettera g), D.P.R. n. 247/2004.

Ebbene, se entro un anno dalla cancellazione della società da detto Registro ovvero se l'insolvenza si sia verificata prima della cancellazione o nell'anno successivo alla stessa, la società estinta può ancora fallire. È chiaro, allora, che sia la dichiarazione di fallimento sia le eventuali fasi successive di impugnazione continueranno a pendere sulla società che sarà inevitabilmente impersonata da chi ne aveva la rappresentanza legale.

Con questa interessante pronuncia, la Corte, in prima battuta, ribadisce l'eccezionalità dell'art. 10 L. Fall. che riconosce la sopravvivenza della società fallita per un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese. Ma l'interessante novità risiede nel fatto che, ai soli fini del procedimento concorsuale, proprio la possibilità di considerare "esistente" un soggetto ormai estinto, consente, nei termini imposti dal disposto normativo che sia il procedimento di dichiarazione del fallimento che le eventuali fasi impugnatorie successive continuino a svolgersi nei confronti della società, nonostante l'estinzione di quest'ultima.

Ebbene, la descritta *fictio iuris* smitizza, a chiare lettere, l'applicazione del citato articolo alla dichiarazione di fallimento di una società di capitali per cui la notifica del decreto di comparizione, debba avvenire non alla persona del liquidatore, bensì ai soci.

Precisa, altresì, la Corte inapplicabile al *thema decidendum* il citato art. 2495 c.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 6/2003, per cui la notifica debba avvenire, se proposta entro i paletti previsti dalla norma, presso l'ultima sede della società e per cui i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla

concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione; configurando, in tal modo, l'azione nei confronti del liquidatore eventuale e residuale, sottoponendola alla condizione per cui l'eventuale insolvenza dipenda esclusivamente dalla colpa di quest'ultimo.

Sottolinea la sentenza, infatti, che l'azione del citato disposto codicistico sia funzionale esclusivamente all'instaurazione del contraddittorio con i soci che, peraltro, rispondono dei debiti di una società estinta soltanto - riprendendo le parole della pronuncia in commento - fino a concorrenza delle somme distribuite in fase di liquidazione in base al bilancio finale.

Ebbene, con un'interessante inversione di tendenza, la suprema Corte stabilisce il principio per cui la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale e non invece, come concluso dal tribunale di Napoli, ai singoli soci.

Pertanto, accolto il ricorso presentato da Equitalia, i creditori che vogliono agire in giudizio nei confronti della società estinta, con l'unica imposizione del limite temporale, potranno chiedere il fallimento della società al liquidatore, il quale sarà altresì legittimato a proporre reclamo avverso all'eventuale sentenza di fallimento.